

## CONTRATTO DI TRANSAZIONE

tra

REGIONE TOSCANA in persona di .....a ciò autorizzato .....

In proprio e nei nomi di (14 comuni) giusta procura notarile n.... del.....

Per l'innanzi Regione Toscana

e

CO.E.STRA in persona di.....

Per l'innanzi Co.e.stra

### Premesso che

1. Con contratto 2 agosto 1985 Co.e.stra s.p.a. si rese cessionaria da Geom. Rosario Parasiliti s.p.a. del contratto d'appalto che la Parasiliti aveva stipulato con il Consorzio per l'Organizzazione delle Risorse Idriche Schema 23 in data 4 luglio 1984, contratto diretto all'esecuzione di opere per la realizzazione dell'invaso di Bilancino.
2. La posizione giuridica della parte appaltante passò in capo alla Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino. Detto Ufficio era stato costituito con la legge regionale toscana n. 12/1993 con riferimento all'art. 57, comma 3, dello Statuto della Regione Toscana per l'esercizio dei compiti di gestione delle attività necessarie per il completamento delle opere di realizzazione dell'invaso di Bilancino e le competenze degli Organi della Regione in materia, con poteri di stare in giudizio
3. Co.e.stra, nel corso dell'esecuzione delle opere, iscriveva riserve e proponeva, con atto 26 giugno 2002, nei confronti della Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino domanda di arbitrato

per il riconoscimento delle proprie ragioni creditorie per la complessiva somma di lire 3.445.939.444 pari a euro 1.779.679,00 in valuta a tale data oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dalle singole ragioni di credito.

4. Il collegio arbitrale, con lodo 26 aprile 2004, accoglieva parzialmente le domande di Co.e.stra.
5. Il lodo arbitrale veniva impugnato per nullità davanti alla Corte d'Appello di Firenze da Co.e.stra in via principale (per le domande non accolte dagli arbitri) e dalla Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino in via incidentale (per le domande accolte dagli arbitri).
6. La Corte d'Appello, con sentenza 27 ottobre 2006 n. 1900 respingeva totalmente l'impugnazione principale di Co.e.stra ed accoglieva parzialmente l'impugnazione incidentale della Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino dichiarando assorbite ulteriori censure.
7. Avverso la sentenza della Corte d'Appello Co.e.stra proponeva ricorso per cassazione in data 10 aprile 2007. La Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino proponeva ricorso incidentale
8. La Corte di Cassazione, con sentenza 23 ottobre 2013 n. 26673, depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013, accoglieva (in parte) un motivo del ricorso principale di Co.e.stra, respingendo gli altri motivi del ricorso medesimo, e dichiarava inammissibili i motivi del ricorso incidentale della Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino; cassava la sentenza della Corte d'Appello e rinviava, anche

per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in composizione diversa.

9. Nel frattempo, con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 621/2011 veniva dichiarata "*conclusa la gestione commissariale a decorrere dalla data di approvazione della delibera medesima*" e in ordine all'art. 2 bis della legge regionale toscana n. 12/1993 (quale introdotto dalla legge regionale toscana n. 23/1999) la proprietà delle opere relative all'Invaso di Bilancino e alle sue sponde veniva trasferita ai Comuni indicati in detto art. 2 bis, e cioè ai Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaiano e Vernio
10. Successivamente, con legge regionale toscana n. 14/2014 la Regione Toscana era autorizzata ad acquisire al demanio regionale i beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell' art. 2 bis comma 2 della legge regionale n. 12/93 a seguito della cessione a titolo gratuito da parte dei comuni medesimi e veniva abrogata la citata legge regionale toscana n. 12/1993 che aveva istituito l'Ufficio del Commissario per l'Invaso di Bilancino
11. La Corte d'Appello di Firenze dovrebbe pronunciarsi in conformità al *dictum* della Corte di cassazione in tema di credito di Co.e.stra per interessi per ritardata contabilizzazione pari a euro 117.183,58, con eventuale rivalutazione e ulteriori interessi, nonché in punto di spese del procedimento arbitrale, e di spese delle precedenti fasi del giudizio oltreché in punto di spese del giudizio di rinvio, mentre la Regione Toscana e comunque i soggetti interessati dovrebbero gravarsi di proporre impugnazione incidentale al fine di vedere accolte le censure a suo tempo dichiarate assorbite dalla Corte d'Appello

12. Stante l'intervenuta cessazione dell'Ufficio del Commissario del Bilancino è dubbio che le pretese di Co.e.stra debbano essere rivolte nei confronti di tutti i Comuni comproprietari delle opere interessate dall'Invaso del Bilancino ovvero nei confronti della Regione Toscana
13. Considerato anche quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014, la Regione Toscana intende comunque assumere a proprio esclusivo carico ogni onere economico riferibile al contenzioso di cui trattasi e, a tal fine, nella legge finanziaria per l'anno 2015 ..... [specificare meglio]—pubblicata in data ..... è stata prevista adeguata copertura a tale proposito
14. Le parti valutata ogni circostanza in fatto e in diritto ritengono opportuno e conveniente porre definitivamente fine in via transattiva alla controversia di cui trattasi
15. Tutti i comuni proprietari delle opere interessate dall'Invaso di Bilancino hanno rilasciato procura al..... perché il medesimo sottoscriva in loro nome e conto il presente contratto transattivo a ogni effetto di legge alla sola condizione di essere esentati da ogni onere economico al riguardo

**Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue**

1. La Regione Toscana si impegna a corrispondere a Co.e.stra, a saldo e stralcio e a totale tacitazione di ogni pretesa di Co.e.stra in relazione al contenzioso indicato in premessa, la complessiva e omnicomprensiva somma di euro 186.255,11 di cui: a) euro 117.183,58 per interessi per ritardati pagamenti; b) euro 34.071,53 per interessi legali su detta somma al 31.12.2014; c) euro 35.000,00

omnia per spese legali

2. Co.e.stra rinuncia a riassumere [*oppure nel caso sia stata già riassunta da completare a secondo che la causa sia stata o meno iscritta a ruolo: rinuncia alla riassunzione notificata/proposta*] innanzi alla Corte d'Appello di Firenze il giudizio deciso con sentenza della Corte di Cassazione, 23 ottobre 2013 n. 26673, depositata in cancelleria il 28 novembre 2013 il cui termine per la riassunzione scade il giorno 12 gennaio 2015 [*anche qui da variare a secondo dei casi*]
3. Il pagamento della somma sopraindicata deve essere effettuato entro .....giorni dalla sottoscrizione del presente atto.....sul conto corrente intestato a .....
4. Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono compensate tra le parti. Gli avvocati Giuseppe Moreschini e Renato Salimbeni lo sottoscrivono ai fini della espressa rinuncia alla solidarietà prevista dall'art. 13 comma 8 della legge n. 247/2012